



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**



**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PIEMONTE A VALERE SULLE RISORSE POR-FESR**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE PIEMONTE

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, dott. Antonio Liroso, nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”).

e

La REGIONE PIEMONTE, con sede a Torino, Piazza Castello 165, codice fiscale n. 80087670016, rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Competitività del Sistema regionale, dott.ssa Giuliana Fenu, nata a Torino il 24 aprile 1969 (di seguito denominata “Regione” o “Amministrazione regionale”).

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano*

di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;

- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;*
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n. 57 del 9 marzo 2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia

di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;

VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), di seguito Accordo di Partenariato;

VISTA la Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 della Commissione europea, che approva il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Piemonte, e la successiva DGR n. 15-1181 del 16 marzo 2015 di presa d’atto;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 che nell’ambito dell’Asse “II (agenda digitale), azione 2.1.1. - Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la banda ultra larga” prevede di destinare 44.292.236,00 euro;

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l’obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;

RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione delle misure, anche avvalendosi della società “in house” Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;

- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 e che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO l'Accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- CONSIDERATO che l'Accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia per l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
- VISTO l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione e il Ministero l'8 giugno 2016 che, al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento:
- a) euro 44.292.236,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
 - b) euro 45.580.363,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
 - c) euro 193.824.685,00 individuati per la Regione a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
- CONSIDERATO che l'art. 6 dell'Accordo prevede la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzione operative tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico;
- CONSIDERATO che l'art. 7 dell'Accordo prevede la costituzione di apposito Comitato di Monitoraggio e Verifica per l'attuazione dell'Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;
- RITENUTO di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti relativi al POR FESR, all'interno della gestione unitaria dell'intervento;
- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione,

realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotazione del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;

- VISTA la delibera AGCOM 120-CONS del 22 aprile 2016, che disciplina le linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici, ed in particolare l'allegato 2 che regola le linee guida per il finanziamento pubblico con modello diretto;
- VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea del 30 giugno 2016 C(2016) 3931 con la quale è stata approvata la Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga di cui all'Aiuto di Stato 41647 (2016/N);
- VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22-3299 del 16 maggio 2016 che ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 21-3682 del 25 luglio 2016 che ha approvato le direttive generali per la predisposizione e la stipula delle convenzioni operative tra Regione e MISE per lo sviluppo della banda ultra larga da parte delle autorità di gestione del POR FESR e del PSR;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
I provvedimenti normativi ivi richiamati costituiscono la base giuridica della presente Convenzione operativa.

Articolo 2
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dall'Aiuto di Stato 41647 (2016/N).
2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è delegata dalla Regione al Ministero che, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, si avvale della propria società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015. Il Ministero assicura inoltre la realizzazione del Piano degli investimenti operando secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, nel rispetto delle disposizioni normative e attuative emanate dall'Unione europea, dall'Autorità di gestione (di seguito anche AdG), nonché del principio della sana gestione finanziaria.
3. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente convenzione (Allegato A) definisce: il Programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il cronoprogramma, il Piano Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 7 dicembre 2015. L'elenco delle aree bianche di cui al Piano tecnico verrà aggiornato in considerazione delle manifestazioni di interesse degli operatori; talune aree pertanto potranno uscire o entrare dal Piano in esito alle successive consultazioni pubbliche.
4. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'APQ.
5. La Regione autorizza l'avvio del procedimento di gara essendo stato approvato dalla Commissione europea il Regime d'aiuto SA 41647 in data 30 giugno 2016.

Articolo 3
Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero il ruolo di soggetto beneficiario della realizzazione degli interventi finanziati con risorse del POR FESR 2014/2020. Il Ministero, che accetta, assicura di svolgere tramite il soggetto attuatore *"in house"* Infratel, tutti i compiti necessari, sotto indicati in via non esaustiva:
 - a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara.
 - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara.
 - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti.
 - d) Stipula dell'accordo di concessione.
 - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento.
 - f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al concessionario.
 - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione.
 - h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento.
 - i) Rendicontazione costi e spese sostenute.
 - j) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture.
 - k) Verifica del rispetto del contratto di concessione.
 - l) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regione, dei canoni derivanti dalla concessione.
 - m) Raccordo con le autorità di Gestione, di Audit e di Certificazione del POR FESR 2014/2020.

2. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione, alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare. Il soggetto attuatore, in sede di predisposizione degli atti di gara, dovrà valorizzare tra i criteri di preferenza l'utilizzo, l'ottimizzazione ed il completamento delle infrastrutture preesistenti, in particolare di quelle realizzate

con risorse pubbliche. A titolo di esempio, la rete wi-pie realizzata dalla Regione Piemonte con le risorse finanziarie della precedente programmazione.

3. Il soggetto attuatore, in sede di predisposizione degli atti di gara, dovrà prevedere tra i doveri in capo al concessionario l'assolvimento dell'obbligo di connessione all'infrastruttura in un tempo ragionevolmente breve, in favore dell'operatore richiedente.
4. Rimane in capo al soggetto attuatore l'obbligo di condividere con la Regione la progettazione da inserire a base di gara al fine di garantire:
 - a. l'esatta emarginazione delle voci di costo eleggibili per il POR FESR 2014/2020 ai fini della corretta rendicontazione;
 - b. le finalità delle opere realizzate con i medesimi fondi in coerenza con i pertinenti criteri di finanziamento;
 - c. in attuazione dell'art. 5, comma 3 dell'APQ, l'individuazione delle aree di progetto suddivise secondo la fonte di finanziamento (FESR - FEASR - FSC).

Articolo 4

Impegni finanziari della Regione - Eventuale rimodulazione delle risorse

1. La Regione si impegna, nei confronti del Ministero, a:
 - a. trasferire sul c/c aperto presso il MEF-IGRUE le risorse finanziarie complessive previste all'art. 5, fino ad un massimo di euro 44.292.236,00 (IVA compresa), ed a comunicare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Ministero di aver provveduto al versamento del relativo importo, secondo le previsioni del successivo art. 5, con causale "intervento Banda ultra larga POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte";
 - b. a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.
2. In caso di mancato raggiungimento degli indicatori relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, previsti per il POR FESR 2014/2020 dall'Asse "II (Agenda digitale), le risorse a valere sul medesimo programma saranno proporzionalmente rideterminate.

Articolo 5

Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione pari a euro 44.292.236,00 è erogata come di seguito dettagliato:
 - a. anticipo del 40% dell'importo dopo la sottoscrizione della Convenzione operativa, previa presentazione di fideiussione;
 - b. erogazioni per stati avanzamento lavori (SAL) fino al 95% dell'importo complessivo, a seguito di rendicontazione di una spesa quietanzata pari ad almeno il 80% delle somme erogate, corredata dalla documentazione probatoria della spesa sostenuta entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Ministero;
 - c. saldo finale pari al 5% dell'importo complessivo, alla completa realizzazione degli interventi supportata dalla presentazione della documentazione finale di spesa quietanzata e dai certificati di collaudo.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese - Rimborsi

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità sono quelli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, dai regolamenti europei relativi al fondo FESR, dal POR-FESR 2014/2020 e ferme restando le esigenze dell'Autorità di gestione.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3, la Regione riconosce al soggetto attuatore il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, determinati sulla base di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per un valore complessivo stimato e comunque non superiore al 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 5 comma 1, a titolo di rimborso omnicomprensivo da determinare successivamente con le linee guida sulla rendicontazione sottoscritte dalle parti che stabiliranno anche le modalità di rendicontazione.

Articolo 7

Impegni delle Parti

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna:
 - a) ad assolvere i compiti e le funzioni affidate ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione, nonché di quanto stabilito dal POR FESR;

- b) alla raccolta delle tipologie di dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) alla raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli interventi;
- d) alla rendicontazione, tramite il sistema informatico del POR FESR 2014/2020, delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione dell'operazione;
- e) all'invio della documentazione a supporto dei documenti giustificativi delle spese sostenute, documentazione necessaria ad espletare le verifiche di gestione ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le verifiche ;
- f) a comunicare alla Regione, tramite il sistema informatico del POR FESR 2014/2020, i dati e le informazioni necessari a garantire il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di gestione;
- g) a svolgere le campagne di informazione e pubblicità previste dalla normativa comunitaria di riferimento in concorso con la Regione;
- h) a conservare i documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione;
- i) in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
- j) a predisporre un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- k) ad informare tempestivamente per iscritto la Regione qualora dovessero insorgere procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- l) ad eseguire gli interventi e la relativa rendicontazione nei tempi dettati dai Regolamenti comunitari.

2. La Regione si impegna a:

- a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

3. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a:

- a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) assolvere i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la

- raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) in particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata delle concessione;
 - d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di cui alla precedente lettera c).
4. Il Ministero garantisce che l'aggiornamento del sistema informatico federato delle infrastrutture (SINFI) sarà in capo al concessionario, che dovrà provvedere all'integrazione di tutte le informazioni necessarie alla georeferenziazione degli interventi, giusto il disposto dell'art. 4, D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 che recepisce la direttiva 2014/61/UE.

Articolo 8 *Modifiche e durata*

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata:
 - fino al 31.12.2020 per la realizzazione delle infrastrutture finanziate con fondi POR FESR, salvo eventuali deroghe della Commissione europea;
 - fino al 31.12.2041 per la gestione della concessione della rete infrastrutturale regionale;
 - in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
2. Le parti prevedono due momenti obbligatori di verifica della presente convenzione rispettivamente al 30 settembre 2018 ed al 30 settembre 2020 al fine di valutare l'efficacia dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.

Articolo 9 *Risorse non utilizzate –Norma coordinamento su compensazione dei costi*

1. Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Tuttavia, nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e ottimizzazioni saranno utilizzate per la realizzazione degli ulteriori interventi infrastrutturali proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma quadro.
2. Il Ministero si impegna, tramite il soggetto attuatore, a sottoporre il Concessionario alla verifica di cui all'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 10
Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11
Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Direttore della Direzione Competitività del sistema regionale, o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti.

Articolo 12
Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

*Per il Ministero
dello Sviluppo Economico*

Direttore Generale per i Servizi
di Comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postale

dott. Antonio Liroso
(firma digitale)

Per la Regione Piemonte

Direttore regionale
Direzione Competitività
del Sistema regionale

dott.ssa Giuliana Fenu
(firma digitale)